CAMERA DEI DEPUTATI N. 3414-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **VEDOVATO**)

SU'L

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 dicembre 1957 (*Stampato n. 2230*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ZOLI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(GAVA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CARLI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MORO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 dicembre 1957

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici della energia atomica, concluso in Washington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3-11 luglio 1957

Presentata alla Presidenza il 20 febbraio 1958

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici della energia atomica, concluso in Washington il 3 luglio 1957, è il frutto di oltre un anno di trattative condotte dall'Ambasciata italiana in Washington, sulla base delle direttive impartite dal Ministero degli affari esteri, assistito dai dicasteri competenti e dagli organi tecnici.

L'Accordo con l'Italia è il più ampio fra tutti quelli finora conclusi dal Governo degli Stati Uniti con altri Paesi del mondo libero,

sia per la prevista durata di esso, sia per gli ingenti quantitativi di combustibile nucleare che vengono messi a nostra disposizione. Infatti, ogni altro accordo bilaterale sino ad oggi concluso dagli Stati Uniti ha una durata di 10 anni; quello stipulato con l'Italia avrà una durata di 20 anni. Il quantitativo di uranio arricchito che potrà essere fornito all'industria italiana, pari a 7.000 chili, supera di gran lunga quello concesso sino ad oggi a qualsiasi altro Paese, anche altamente industrializzato. La Francia e la Germania, che hanno firmato accordi bilaterali con gli Stati Uniti, contemporaneamente a quello firmato dall'Italia, hanno ottenuto ciascuna 2.500 chili di uranio arricchito. Il quantitativo messo a disposizione dell'Italia dal Governo degli Stati Uniti ha, dunque, superato la terza parte dell'intero quantitativo sino allora offerto a tutti gli altri Paesi del mondo libero (quantitativo che raggiunge un totale di 20.000 chili) ed ha esaurito le disponibilità americane esistenti al momento della firma.

All'inizio delle trattative con il Governo statunitense l'Italia chiese il combustibile nucleare necessario per l'installazione di quattro centrali elettronucleari da parte di altrettante imprese italiane. Le disponibilità esistenti in quel momento non permisero a Washington che di concederci i citati 7.000 chili di U-235, sufficienti per alimentare le due centrali elettronucleari i cui progetti fossero per primi giunti a maturazione. Il combustibile che veniva in tal modo messo a disposizione dell'industria italiana avrebbe altresì permesso l'installazione ed il funzionamento di 4 reattori sperimentali, di cui uno progettato dal Comitato nazionale ricerche nucleari un secondo dalla Sezione sperimentale della Società S. O. R. I. N., un terzo dal Centro studi di fisica nucleare del Politecnico di Milano ed un quarto dall'Università di Pisa.

Uno scambio di Note, firmato contemporaneamente all'Accordo, contiene inoltre il riconoscimento da parte del Governo americano del nostro fabbisogno nell'immediato futuro; e, nel prendere atto del programma italiano per l'ulteriore sviluppo industriale dell'energia nucleare, dichiara essere il Governo degli Stati Uniti disposto a fornirci (ove non sia in grado di farlo l'Euratom) successivi quantitativi di uranio, necessari all'attuazione di tale programma, mediante un semplice emendamento dell'Accordo attuale.

Va infine detto che l'Accordo con gli Stati Uniti non influirà menomamente sul programma di collaborazione con altre Nazioni ed Organizzazioni internazionali perseguito dal nostro Paese: l'Italia è entrata a far parte della Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) e allorché l'Agenzia di approvvigionamento prevista da tale Trattato avrà cominciato a funzionare, sarà da essa e tramite di essa che riceveremo l'uranio necessario alle nostre industrie; l'Italia continuerà a cooperare con l'O. E. C. E. in tutte le iniziative che questa prenderà nel campo dell'energia nucleare; l'Italia ha firmato e ratificato lo Statuto dell'Agenzia internazionale; l'Italia, può stipulare – se i suoi interessi lo richiederanno – nuovi accordi bilaterali, tramite l'Euratom, con altri Paesi. Se il primo di tali Accordi è stato ora firmato con gli Stati Uniti è perché questi – più o meglio di ogni altro – erano in grado di offrirci, in questo momento, quanto abbisognava alla nostra economia industriale.

L'analisi dei singoli articoli dell'Accordo in questione si rivela superflua dopo il dibattito svoltosi sui medesimi sia nella competente Commissione del Senato che nell'Assemblea senatoriale, le quali hanno approvato e l'Accordo e lo scambio di Note ad esso annesse; nonché a seguito della discussione avutasi in seno alla Commissione II della Camera che, approvando l'atto internazionale di cui trattasi, ci ha dato mandato di stendere la presente relazione.

Giova solo ricordare, per quanto riguarda le misure di controllo e di ispezione previste dall'Accordo, che non si può trovare motivo di risentirsi di norme e garanzie accettate dai Parlamenti di numerosi altri Paesi del mondo intero ed assolutamente identiche a quelle previste dall'Accordo italo-americano: tali clausole rappresentano ormai formule standardizzate che ritroviamo non solo in tutti gli accordi predisposti da paesi fornitori quali gli Stati Uniti, il Canadà, il Belgio, la Gran Bretagna, il Sud Africa, ecc., ma che – per non citare che l'esempio più diffuso ed accettato da ben 80 Paesi – sono state non solo accolte, ma ancor più diffusamente, minuziosamente e rigidamente redatte nello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, all'articolo XII. E poiché il Parlamento italiano ha ratificato unanimamente detto Statuto nel settembre scorso, non si vede alcun motivo per non accettare parimenti le analoghe disposizioni contenute nell'Accordo in discussione.

Per quanto riguarda poi l'articolo 12 dell'Accordo, va avvertito che esso prevede la rinuncia, da parte di uno Stato fornitore di beni e servizi di natura strettamente delicata,

all'esercizio di determinati diritti in favore di un Ente internazionale di cui fanno parte tutti i Paesi del mondo. Non vi è quindi ragione di scandalizzarsi delle sanzioni previste in caso di mancato accordo tra le Parti circa il trasferimento dell'esercizio di tali diritti dal Governo degli Stati Uniti all'organo ispettivo dell'Agenzia di Vienna, in quanto ben strano apparirebbe un atteggiamento negativo del genere da parte di due Stati contraenti che, entrambi, sono allo stesso tempo membri dell'Agenzia, e ben sospetta suonerebbe qualsiasi richiesta di sopprimere, modificare o rendere inoperante l'articolo in questione.

Considerato quanto sopra, si raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 3414, la cui urgenza è evidente sia sul piano nazionale (in quanto l'industria italiana, che ha già passato gli ordinativi degli impianti e dei combustibili alla consorella statunitense, non potrà ottenerne l'esecuzione sin quando l'Accordo non sarà stato ratificato); sia sul piano internazionale.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica concluso in Washington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3-11 luglio 1957.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo I, paragrafo B, dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.